



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Sommario

PREMESSA	2
CAPITOLO I – OBIETTIVI, ENTI COINVOLTI E DEFINIZIONI	2
1.1 Obiettivo	2
1.2 Enti coinvolti	2
1.3 Definizione di Minore straniero non accompagnato (MSNA)	3
CAPITOLO II – PRESENZA DI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO	4
2.1 Ingressi dei MSNA sul territorio italiano	4
2.2 Segnalazione della presenza di un MSNA	5
CAPITOLO III – IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO	5
3.1 Identificazione	5
3.1.1 Accertamento minore età - procedura	6
3.2 Censimento dei MSNA	7
3.3 Monitoraggio	8
CAPITOLO IV – ACCOGLIENZA	8
4.1 Accoglienza	8
4.2 Monitoraggio delle strutture atte ad ospitare MSNA	9
CAPITOLO V – AFFIDO TEMPORANEO E TUTELA	10
5.1 Affidamento temporaneo del minore	10
5.2 Tutela – Nomina del tutore	10



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

PREMESSA

Nel quadro dell'attuale situazione di emergenza legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha adottato l'ordinanza n. 876 del 13 marzo u.s. recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Sulla base dell'art. 4 dell'ordinanza, il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, è stata nominata Commissario delegato che assicura il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati.

A tal fine, è adottato il seguente il Piano che definisce le attività svolte dagli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti.

CAPITOLO I – OBIETTIVI, ENTI COINVOLTI E DEFINIZIONI

1.1 OBIETTIVO

Il presente piano mira a fornire le linee guida per la gestione dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati nel territorio nazionale a seguito degli eventi bellici che hanno interessato l'Ucraina al fine di garantire il necessario raccordo operativo tra gli enti istituzionali a vario titolo coinvolti.

1.2 ENTI COINVOLTI

- Commissario delegato ex OCDPC n. 876/2022;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere;



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

- Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della Giustizia

e, a livello locale,

Prefetture, Questure, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Tribunali per i minorenni, Comuni - Servizi sociali.

1.3 DEFINIZIONE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, **privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili** in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (Art. 2, legge n. 47/2017).

I minori accompagnati da adulti diversi dai genitori, che si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, rientrano nella definizione di “minori stranieri non accompagnati”.

- Ad es. è MSNA un minore straniero semplicemente accompagnato da una zia, da una nonna o dal direttore dell'istituto ove erano accolti in Ucraina che **NON** possano dimostrare di esserne legalmente responsabili per la legge italiana.

I Minori stranieri godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

TUTELE SPECIFICHE MSNA:

- divieto di respingimento alla frontiera;
- divieto di espulsione;
- accoglienza;
- informativa (durante la prima accoglienza i MSNA dovranno ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale e quello di essere regolarizzato anche al di fuori dello status di protezione internazionale;
- diritto allo svolgimento prioritario dell'indagine familiare di cui all'articolo 6, legge n.47/2017 al consentire il rintraccio dei genitori o familiari che possono prendersene cura e dai quali possono essere stati improvvisamente separati durante il percorso migratorio;
- diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 della legge n. 47/2017.

CAPITOLO II – PRESENZA DI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

2.1 INGRESSI DEI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

SOGGETTI COINVOLTI: Commissario delegato in raccordo con la Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere

MODALITA' DEL MONITORAGGIO: La competente Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere fornirà al Commissario delegato al seguente indirizzo di posta elettronica cd.minorinonaccompagnati@pec.dlci.interno.it, con cadenza quotidiana, il numero:

- degli ingressi sul territorio nazionale;
- delle istanze di permesso soggiorno presentate sul territorio nazionale.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

2.2 SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

CHI DEVE SEGNALARE: chiunque sia a conoscenza dell'ingresso o della presenza del MSNA;

A CHI VA FATTA LA SEGNALAZIONE: alla Questura che provvederà ad interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i Comuni e i Servizi sociali;

A COSA SERVE LA SEGNALAZIONE

- a) A tutelare il minore consentendo alle autorità di verificare la sua condizione;
- b) A consentire il tempestivo intervento del Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- c) All'inserimento dei dati del MSNA nella apposita banca dati istituita presso il Ministero del lavoro (Sistema informativo minori - SIM) per l'avvio delle necessarie procedure di presa in carico anche da parte dei Comuni.

CAPITOLO III – IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO

3.1 IDENTIFICAZIONE

QUANDO: dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza.

SOGGETTI COINVOLTI: Autorità di pubblica sicurezza coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato.

Se il tutore non è stato ancora nominato, le sue funzioni, a questo fine sono svolte, in via provvisoria, dal rappresentante legale della struttura di accoglienza per minori ove il minore è collocato.

COME: attraverso i documenti rilasciati dall'amministrazione dello Stato competente.

Qualora il minore non è in possesso di validi documenti di identità, si procede all'identificazione mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 142/2015 come modificato dalla legge n. 47/2017.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

3.1.1 ACCERTAMENTO MINORE ETÀ' - PROCEDURA

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, ai sensi dell'art. 19 *bis* del D.Lgs. 142/2015 ss.mm.ii., questa è accertata:

- 1) in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5)¹;
- 2) se non è possibile accertarne l'età attraverso un documento anagrafico o permangono dubbi in merito all'età dichiarata, può essere disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'accertamento socio-sanitario dell'età;

La suddetta procedura si svolge sotto il controllo del Tribunale per i minorenni che adotta i provvedimenti urgenti necessari.

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangono dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

L'attivazione della delineata procedura può essere richiesta da:

- le autorità di pubblica sicurezza competenti per l'identificazione del minore non accompagnato;
- il diretto interessato;
- i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità che vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio di una situazione in cui vi sia un fondato dubbio che un cittadino straniero identificato come maggiorenne sia invece minorenne.

¹ L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare NON deve essere chiesto nel caso in cui:

- il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale
- quando emerga una possibile esigenza di protezione internazionale;
- qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'Autorità diplomatico-consolare.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

IN SINTESI:

CHIUNQUE – servizi sociali, FFOO, protezione civile, associazioni, etc. – sia a conoscenza della presenza, sul territorio italiano, di un minore straniero non accompagnato (nel senso indicato sopra) ha il dovere di accompagnarlo in Questura, ove si provvederà a redigere un verbale di “consegna-presa in carico” al Servizio Sociale/Struttura di prima accoglienza e a segnalare direttamente la presenza dello stesso sul territorio nazionale alla Procura locale c/o il Tribunale per i Minorenni, al fine di chiedere – nel più breve tempo possibile – al Tribunale per i Minorenni gli adempimenti di sua competenza:

- 1) la ratifica/convalida delle misure di accoglienza predisposte,
- 2) l'apertura della tutela ai sensi dell'art. 343 c.c. e la nomina del Tutore,
- 3) la successiva trasmissione del fascicolo di tutela al Giudice Tutelare territorialmente competente per la conseguente gestione (v. art. 371 c.c.).

I medesimi soggetti di cui sopra procederanno alla tempestiva segnalazione al Ministero del Lavoro, secondo le modalità di cui al punto 3.2, ai fini del censimento attraverso il Sistema informativo minori (SIM).

3.2 CENSIMENTO DEI MSNA

Tutti i minori non accompagnati devono essere censiti presso la banca dati istituita presso il Ministero del Lavoro e per le Politiche sociali, Sistema Informativo Minori (SIM)².

SOGGETTI COINVOLTI: I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli enti di assistenza.

Per i soggetti che non sono abilitati ad inserire direttamente le segnalazioni nel SIM, si deve inviare una mail a: minoristranieri@lavoro.gov.it ³

² articoli 2, lettera i, e 5 del d.p.c.m. 535/1999, art. 19, comma 5 del D.lgs. n. 142/2015 e art. 9 della legge n. 47/2017

³ Per ulteriori informazioni sul SIM e sulle modalità di segnalazione della presenza di MSNA:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on-minori-stranieri/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx>



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

3.3 MONITORAGGIO

SOGGETTO COINVOLTO: Commissario delegato, attraverso il costante raccordo con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, tenendo quotidianamente informato il Dipartimento della Protezione civile e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

MODALITA' DEL MONITORAGGIO: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornirà al Commissario delegato al seguente indirizzo di posta elettronica cd.minorinonaccompagnati@pec.dlci.interno.it con cadenza quotidiana il numero dei minori censiti nel Sistema informativo minori (SIM) con il dettaglio della loro età nonché della permanenza degli stessi con tipologia di collocazione (in struttura, in famiglia, etc.).

CAPITOLO IV – ACCOGLIENZA

4.1 ACCOGLIENZA

Ai sensi dell'art. 403 del codice civile, "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia⁴, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

L'accoglienza, ai sensi del D.Lgs. n. 142/2015, si divide in due fasi:

MINORI CON ETA' SUPERIORE AD ANNI 14

I FASE: in strutture governative ad alta specializzazione gestiti dal Ministero dell'Interno, per il tempo strettamente necessario, comunque non eccedente i 30 giorni.

⁴ Servizi sociali dei Comuni



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

II FASE: nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione-SAI (ex SIPROIMI/SPRAR) (per i minori con età superiore ai 14 anni):

- In mancanza di posti presso le predette strutture, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 142/2015).
- Se l'accoglienza non può essere assicurata dai Comuni, in caso di arrivi massicci, i Prefetti possono attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente per MSNA con età superiore ai quattordici anni, cd. CAS (art. 19, comma 3 bis, D.Lgs. n. 142/2015).

MSNA CON ETÀ INFERIORE AI ANNI 14

L'assistenza e l'accoglienza dei minori sono assicurate dal Comune (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 142/2015).

In via residuale, nell'ambito del sistema SAI, risultano attive strutture autorizzate dalle Regioni per l'accoglienza dei minori di età inferiore ai 14 anni

4.2 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE ATTE AD OSPITARE MSNA

SOGGETTI COINVOLTI: Commissario delegato in stretto raccordo:

- con le Procure per i minorenni territorialmente competenti, ai sensi dell'art.9, comma 3 della legge 184/1983 e ss.mm.ii.
nonché
- i Prefetti del territorio e con il Servizio centrale dell'ANCI per le strutture SAI;
nonché
- con i Prefetti per i Centri di accoglienza straordinaria (CAS);
nonché
- con l'Autorità Responsabile FAMl per le strutture governative ad alta specializzazione gestite dal Ministero dell'Interno.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

CAPITOLO V – AFFIDO TEMPORANEO E TUTELA

5.1 AFFIDO TEMPORANEO DEL MINORE

SOGGETTI COINVOLTI: Tribunale per i minorenni

Al MSNA non è applicabile la procedura di affidamento familiare diretto da parte dei servizi sociali per il quale non vi sono genitori o altro soggetto legalmente responsabile, in grado di esprimere il consenso di cui all'art. 4, comma 2, L. n.184/1983. Si applica la disciplina speciale di cui all'articolo 6 della legge n. 47/2017.

5.2 TUTELA – NOMINA DEL TUTORE

(Capo I del titolo X del libro primo del codice civile, art 3 comma 1, legge n. 184/1983, art. 11 legge n. 47/2017, art. 348 c.c.)

QUANDO: In seguito alla segnalazione

DA CHI: il Tribunale per i minorenni territorialmente competente

In caso di assenza di tutori volontari disponibili (ex art 11 della legge n. 47/2017) viene nominato un tutore istituzionale (ad es. il Sindaco del Comune ove insiste la struttura comunitaria in cui il minore è stato inserito).

- Nelle more della nomina del tutore volontario i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato in tutti i casi nei quali l'esercizio della *responsabilità genitoriale* o della tutela sia impedito.

Roma, 25 marzo 2022

IL COMMISSARIO DELEGATO

(Francesca Ferrarino)